

DELIBERAZIONE 1 APRILE 2025
150/2025/R/GAS

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ DI STOCCAGGIO PER L'ANNO TERMICO 2025/2026

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1334^a riunione del 1 aprile 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024;
- il regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione del 25 ottobre 2011;
- il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017;
- il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2022;
- il regolamento (UE) 2023/427 del Consiglio del 25 febbraio 2023 (di seguito: regolamento 2023/427);
- il regolamento (UE) 2023/2633 della Commissione del 20 novembre 2023;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (di seguito: decreto-legge 1/12);
- il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 (di seguito: decreto-legge 17/22);
- il decreto-legge 17 maggio 2022 (di seguito: decreto-legge 17 maggio 2022);
- il decreto-legge “Aiuti-quater” dell’11 novembre 2022;
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: Ministro) 1 aprile 2022, n.138 (di seguito: decreto 1 aprile 2022);
- il decreto del Ministro 22 giugno 2022, n. 253 (di seguito: decreto 22 giugno 2022);
- il decreto del Ministro 20 luglio 2022, n. 287 (di seguito: decreto 20 luglio 2022);
- il decreto del Ministro 28 marzo 2024 (di seguito: decreto 28 marzo 2024);
- il decreto del Ministro 30 gennaio 2025, n. 33 (di seguito: decreto 30 gennaio 2025);
- il decreto del Ministro 25 marzo 2025, n. 78 (di seguito: decreto 25 marzo 2025);

- la deliberazione dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (di seguito: Autorità) 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas e l’allegato “Testo Integrato del Bilanciamento Gas”;
- la deliberazione dell’Autorità 26 febbraio 2019, 67/2019/R/gas e l’allegato “Testo integrato per la regolazione in materia di garanzie di libero accesso al servizio di stoccaggio di gas naturale” (di seguito: RAST);
- la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2019, 208/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 novembre 2019, 451/2019/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 8 aprile 2022, 165/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 165/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 gennaio 2023, 3/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 9 marzo 2023, 93/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 139/2023/R/gas e il relativo Allegato A, recante “Regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il sesto periodo di regolazione 2024-2027” o RTTG;
- la deliberazione dell’Autorità 4 aprile 2023, 150/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 150/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2023, 419/2023/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 12 marzo 2024, 76/2024/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 2 aprile 2024, 129/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 129/2024/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 4 febbraio 2025, 27/2025/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 13 febbraio 2025, 45/2025/R/gas (di seguito: deliberazione 45/2025/R/gas);
- la comunicazione del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (di seguito: MASE) del 1 aprile 2025, prot. Autorità 22782 (di seguito: comunicazione 1 aprile 2025);
- i codici di stoccaggio come da ultimo approvati dall’Autorità.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto-legge 1/12 prevede, all’articolo 14, comma 3, che sia determinata, con decreto del Ministro, la parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti di cui all’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, da assegnare, per le esigenze degli stessi clienti, con procedure di asta competitiva;
- il decreto-legge 17/22 prevede, all’articolo 21, comma 1, lettera a), di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacità di stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonché mediante le relative modalità di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione ed i relativi obblighi di iniezione a decorrere dall’anno termico dello stoccaggio 2022-2023;
- il medesimo articolo 21, al comma 2, prevede che, per gli anni successivi al 2022, il

Ministro adotti le misure di cui al comma 1 ove ne ricorra la necessità entro il 31 marzo di ciascun anno;

- con il decreto 30 gennaio 2025, il Ministro, in considerazione del differenziale di prezzo negativo tra inverno 2026 ed estate 2025, ha emanato delle disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2025/2026 finalizzate ad anticipare l'allocazione di parte della capacità di stoccaggio per facilitare il riempimento degli stoccaggi nella successiva campagna di iniezione prevista dal 1 aprile 2025 al 31 ottobre 2025;
- con la deliberazione 45/2025/R/gas, l'Autorità ha dato attuazione alle suddette disposizioni definendo i prezzi di riserva dei diversi prodotti e le modalità di allocazione anticipata dei prodotti pluriennali;
- con la medesima deliberazione, inoltre, in continuità con gli anni termici precedenti, l'Autorità per l'anno termico dello stoccaggio 2025/2026 ha:
 - i) confermato che i costi dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio non siano applicati agli utenti dello stoccaggio ma siano coperti attraverso il meccanismo di equilibrio finanziario delle imprese di stoccaggio di cui all'articolo 28 del RAST;
 - ii) stabilito che, ai fini della copertura dei quantitativi di gas per la gestione dei consumi tecnici delle imprese di stoccaggio, possano essere utilizzati i quantitativi ancora disponibili presso le giacenze di stoccaggio approvvigionati dal responsabile del bilanciamento ai sensi del punto 7 della deliberazione 165/2022/R/gas;
 - iii) previsto che nel caso in cui, al termine del mese di ottobre 2025, ovvero al termine del mese di ottobre di ciascun anno oggetto di contratti pluriennali, la giacenza dell'utente in stoccaggio risulti inferiore rispetto alla giacenza minima di cui al comma 17.1 del RAST, l'impresa di stoccaggio applichi il maggiore tra il corrispettivo di cui al comma 26.1 del RAST ed un corrispettivo pari a 1,5 €/MWh, commisurato all'onere finanziario non sostenuto nel caso di mancato riempimento della capacità conferita;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità ha previsto, per il conferimento anticipato dei prodotti pluriennali, che il prezzo di riserva tenesse anche conto della media degli esiti delle aste per il conferimento del servizio pluriennale tenutesi negli ultimi quattro anni;
- le procedure di conferimento della capacità di stoccaggio ai sensi del decreto 30 gennaio 2025 hanno riscontrato un moderato interesse da parte degli utenti, ma non hanno portato a livelli significativi di conferimento.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il decreto 25 marzo 2025, il Ministro ha emanato le disposizioni per l'anno termico dello stoccaggio 2025/2026, ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12 e dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 164/00, le quali confermano in linea generale l'assetto previgente dei servizi di stoccaggio già disciplinato nel RAST e dispongono delle misure ulteriori per favorire il riempimento degli stoccaggi;

- in particolare, il suddetto decreto prevede che:
 - a) le modalità di effettuazione delle aste per lo stoccaggio di modulazione e per i servizi di stoccaggio pluriennali siano stabilite dall’Autorità, sentito il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, secondo le tempistiche previste dall’articolo 1, comma 7, del medesimo decreto;
 - b) il servizio pluriennale dello stoccaggio preveda prodotti con durata di due anni;
 - c) per ciascuna asta sia stabilito, secondo modalità determinate dall’Autorità, un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga conto del valore dei prodotti e dell’evoluzione del mercato;
 - d) l’Autorità stabilisca dei *“meccanismi incentivanti al riempimento e al mantenimento in stoccaggio nel periodo di iniezione adeguati al raggiungimento del livello previsto all’art. 21, comma 1, lettera a) del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17 ed in linea con le previsioni dell’art. 6bis del Regolamento (UE) 201/1938. I costi dei meccanismi incentivanti sono coperti dal sistema energetico nazionale secondo modalità definite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica con successivo provvedimento. Nel definire i meccanismi incentivanti, l’Autorità, in linea con la Raccomandazione (UE) 2025/466 della Commissione, deve tener conto delle effettive condizioni del mercato e, se del caso, utilizzare la flessibilità prevista dalla regolazione europea in materia di raggiungimento degli obiettivi di riempimento”*;
 - e) nel corso del ciclo di erogazione invernale, le imprese di stoccaggio consentano l’effettuazione di iniezioni in controflusso, promosse anche attraverso servizi dedicati, le cui condizioni economiche sono definite dall’Autorità;
 - f) le imprese di stoccaggio, compatibilmente con i vincoli di gestione dei propri sistemi, consentano agli utenti l’iniezione di volumi di gas anche superiori alle capacità di spazio loro precedentemente conferite mediante allocazione implicita di corrispondente capacità di spazio ed erogazione invernale;
 - g) gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2025, risultanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza di cui ai decreti ministeriali 22 giugno 2022 e 20 luglio 2022, rimangano assegnati all’impresa maggiore di trasporto ed al Gestore dei Servizi Energetici, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall’Autorità;
 - h) gli spazi di stoccaggio relativi alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2025, assegnati all’impresa maggiore di trasporto, ai sensi del decreto 1 aprile 2022, ai fini della copertura dei volumi di gas per il funzionamento del sistema (gas non contabilizzato, consumi, perdite e “delta in-out” delle imprese di distribuzione) per il periodo novembre 2023 – marzo 2024, rimangano assegnati all’impresa maggiore di trasporto, secondo condizioni economiche e modalità stabilite dall’Autorità;

- ai sensi del sopra richiamato decreto, infine, per l'anno contrattuale di stoccaggio 1 aprile 2025 – 31 marzo 2026, la prima procedura di allocazione della capacità di stoccaggio, nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 1 aprile 2025;
- le disposizioni di cui alle precedenti lettere e) e f) non richiedono ulteriori interventi da parte dell'Autorità, in quanto già recepite all'interno del RAST;
- con la comunicazione 1 aprile 2025, il MASE ha trasmesso parere favorevole all'introduzione della misura premio giacenza nelle modalità descritte nello schema di provvedimento predisposto per l'attuazione di quanto previsto dal decreto 25 marzo 2025, nonché alle condizioni di mantenimento della capacità di stoccaggio e di erogazione al Gestore dei Servizi Energetici e all'impresa maggiore di trasporto, così come alle previsioni in materia di violazione del regolamento 2023/4271.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con il RAST, l'Autorità ha disciplinato le garanzie di libero accesso ed erogazione dei servizi di stoccaggio del gas naturale, tra cui i criteri di conferimento della capacità di stoccaggio individuata ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 1/12, di svolgimento delle relative procedure di conferimento, nonché, al comma 15.5, di definizione dei relativi prezzi di riserva;
- i criteri di definizione dei relativi prezzi di riserva di cui all'articolo 15, comma 5, del RAST tengono conto:
 - della differenza, attesa sulla base delle quotazioni *forward* rilevate presso l'hub TTF e/o presso il PSV nei giorni precedenti ad ogni procedura, tra il prezzo del gas con consegna nel periodo di erogazione e quello del gas con consegna nel precedente periodo di iniezione, anche considerando i prodotti stagionali a termine per l'anno successivo al primo ai fini del conferimento della capacità per periodi pluriennali;
 - della differenza fra le componenti tariffarie unitarie complessivamente applicate sul gas immesso in rete nel periodo invernale e quelle applicate nel precedente periodo estivo;
 - dei costi associati al conferimento e all'utilizzo delle capacità di stoccaggio ed in particolare il costo dei consumi di iniezione ed erogazione e gli oneri finanziari connessi con l'immobilizzazione del gas in stoccaggio;
 - della possibilità di prevedere un prezzo di riserva crescente all'aumentare dei quantitativi offerti in allocazione, anche alla luce di possibili incrementi dei differenziali stagionali nel corso della fase di iniezione;
- ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del RAST, le formule di calcolo dei prezzi di riserva sono comunicate alle imprese di stoccaggio, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
- ai sensi degli articoli 24 e 25 del RAST, l'impresa di stoccaggio, definisce le modalità di attribuzione agli utenti delle quote a copertura dei consumi tecnici delle centrali di compressione e di trattamento;
- ai sensi dell'articolo 26 del RAST, l'impresa di stoccaggio definisce i corrispettivi

per il bilanciamento e per la reintegrazione degli stoccaggi, tra cui i corrispettivi in caso di mancato rispetto dei profili di giacenza di gas in stoccaggio (di seguito: corrispettivi per il mancato riempimento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- il regolamento 2023/4271 prevede un divieto alla messa a disposizione della capacità di stoccaggio a: *“a) un cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti in Russia; b) una persona giuridica, un’entità o un organismo i cui diritti di proprietà sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il 50% da una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo che agisce per conto o sotto la direzione di una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a) o b) del presente paragrafo”*.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare attuazione alle disposizioni del decreto 25 marzo 2025 e tenendo conto degli esiti dei conferimenti già effettuati ai sensi del decreto 30 gennaio 2025, sia opportuno:
 - i) per i prodotti di durata annuale, confermare le formule dei prezzi di riserva di cui agli Allegati A, B e C della deliberazione 45/2025/R/gas;
 - ii) per il prodotto di durata pluriennale (due anni), prevedere che, ai fini del calcolo dei prezzi di riserva, siano considerate, per il solo secondo anno termico, le quotazioni dei prodotti stagionali al TTF in quanto quelle al PSV non sono disponibili per tale orizzonte temporale;
 - iii) prevedere che alle capacità di stoccaggio allocate agli utenti in esito al presente provvedimento sia associato un meccanismo (di seguito: premio giacenza) in grado di incentivare il riempimento dello stoccaggio con iniezione a partire dal prossimo aprile; in particolare, il premio giacenza è determinato sulla base della differenza tra una stima degli oneri finanziari connessi all’immobilizzazione di gas e il differenziale tra la quotazione del prodotto con consegna nel periodo invernale e quella del prodotto con consegna nel periodo di iniezione calcolato al momento della procedura di conferimento ;
 - iv) stabilire, inoltre, che l’applicazione del premio giacenza alle capacità che non siano state ancora conferite nell’anno termico 2025/2026 possa non essere prevista o che il medesimo premio sia rimodulato in coerenza con l’evoluzione della normativa europea di riferimento;
 - v) stabilire che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici e dall’impresa maggiore di trasporto per l’assegnazione della capacità di stoccaggio, di cui alle precedenti lettere g) ed h), siano coperti a valere sul “Conto oneri di stoccaggio”, sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del

bilanciamento del sistema del gas” e sul “Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*” secondo competenza e tenendo conto delle rispettive giacenze;

- restino ferme le disposizioni di cui al punto 3 della deliberazione 45/2025/R/gas anche alle capacità conferite ai sensi del decreto 25 marzo 2025;
- sia opportuno trasmettere alle imprese di stoccaggio le formule per il calcolo del prezzo di riserva per il prodotto pluriennale, come previsto dall’articolo 15, comma 4, del RAST, con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza

DELIBERA

1. di stabilire che, fino al conferimento di una capacità utile al raggiungimento del 90% del livello di riempimento degli stoccaggi, alle giacenze al 31 ottobre 2025 sia applicato un premio giacenza in ragione delle capacità di stoccaggio conferite per l’anno termico 2025/2026, secondo modalità operative definite dalle imprese di stoccaggio, che prevedano:
 - a. l’attribuzione della giacenza alle capacità conferite secondo l’ordine crescente del premio giacenza unitario ad esse associato;
 - b. alle capacità conferite implicitamente in ciascun mese, l’associazione di un premio giacenza unitario pari alla media ponderata dei premi giacenza giornalieri relativi ai giorni oggetto di conferimento di capacità di iniezione di breve termine;
 - c. alle capacità già conferite alla data del presente provvedimento, l’associazione di un premio giacenza unitario nullo;
2. di confermare le formule per il calcolo dei prezzi di riserva dei prodotti di durata annuale di cui agli Allegati A, B e C della deliberazione 45/2025/R/gas;
3. di aggiornare la formula per il calcolo dei prezzi di riserva per il prodotto di durata pluriennale di cui agli Allegati A, B e C della deliberazione 45/2025/R/gas in coerenza con quanto previsto dal presente provvedimento;
4. di integrare gli Allegati A, B e C della deliberazione 45/2025/R/gas con i criteri di calcolo del premio giacenza, sulla base della differenza tra una stima dell’onere finanziario connesso all’immobilizzazione di gas in stoccaggio e il differenziale tra la quotazione del prodotto con consegna nel periodo invernale e quella del prodotto con consegna nel periodo di iniezione calcolato al momento della procedura di conferimento;
5. di prevedere che le imprese di stoccaggio determinino e pubblichino il valore unitario in €/MWh del premio giacenza, per ogni procedura di conferimento, diversa da quelle di cui al punto 6, prima dello svolgimento della stessa;
6. di prevedere che nei casi di conferimento implicito di capacità di stoccaggio ai sensi del comma 13.2 del RAST, l’impresa di stoccaggio pubblichi la formula di calcolo del premio giacenza e il relativo valore una volta disponibile;
7. di prevedere che il premio giacenza sia riconosciuto dal responsabile del bilanciamento all’utente dello stoccaggio e sia posto pari al prodotto fra il premio

- unitario relativo a ciascuna procedura di conferimento e la giacenza di gas dell'utente ad essa associata, come precisato al punto 1; a tal fine le imprese di stoccaggio comunicano al responsabile del bilanciamento e all'Autorità il premio giacenza da riconoscere a ciascun utente dello stoccaggio;
8. di prevedere l'allocazione al Gestore dei Servizi Energetici e all'impresa maggiore di trasporto di capacità di spazio per l'anno termico 2025/2026 e corrispondente capacità di iniezione ed erogazione per i servizi di punta o uniforme nella fase di erogazione dell'anno termico 2025/2026, pari alle giacenze di gas negli stoccaggi al 31 marzo 2025 assegnate ai suddetti soggetti ai sensi del decreto 25 marzo 2025;
 9. di prevedere che i costi sostenuti dal Gestore dei Servizi Energetici e dall'impresa maggiore di trasporto per l'assegnazione della capacità di spazio di cui al precedente punto, siano coperti a valere sul "Conto oneri di stoccaggio", sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas" e sul "Fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema di *settlement gas*" secondo competenza e tenendo conto delle rispettive giacenze;
 10. di prevedere che la capacità eventualmente assegnata in violazione del regolamento 2023/4271 rientri nella disponibilità dell'impresa di stoccaggio per il conferimento, fermo restando il pagamento dei corrispettivi dovuti;
 11. di trasmettere alle società IGS S.p.A., Stogit S.p.A. e Stogit Adriatica S.p.A. il presente provvedimento comprensivo dell'Allegato aggiornato di competenza di ciascuna società, con l'obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza;
 12. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità, ad eccezione degli Allegati aggiornati A, B e C di cui alla deliberazione 45/2025/R/gas.

1 aprile 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini